

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 5114 del 25/11/2020 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Piantonetto in Comune di Locana ad uso energetico assentita a Iren Energia SpA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5114 del 25/11/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Iren Energia SpA – C.F. n. 09357630012, P.IVA n. 02863660359 con sede legale in Torino Corso Svizzera n. 95 - il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Piantonetto in Comune di Locana ad uso energetico, in misura di 2.000 litri/s massimi e 470 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 261,44 la potenza nominale media di kW 1.204,67;
- 2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 25/11/2020 rep. n. 79, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza del provvedimento che si rinnova, e quindi fino al 12/2/2050 - salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto precedente;
- 4) di accordare il rinnovo subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, del canone annuo dovuto, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 15/R e s.m.i., la variazione in diminuzione del canone demaniale conseguente alla diminuzione della potenza nominale media oggetto del presente provvedimento avrà luogo a decorrere dalla annualità 2021;
- 5) di accordare il rinnovo subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracani dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare il rinnovo subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Locana), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 8) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e a quelli facenti parte del BIM sopra indicato, oltre che di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 25/11/2020

"(... omissis ...)

Art. 6

REGOLAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, il concessionario ha realizzato, e dovrà mantenere in perfetta efficienza, le opere modulatrici e limitatrici della portata derivata in conformità a quanto descritto nel progetto citato all'art. 4; in particolare queste sono costituite dal sistema traversa - paratoia di intercettazione e regolazione – soglie degli stramazzi all'inizio e al termine del dissabbiatore.

Il concessionario è tenuto a installare idoneo dispositivo che dia evidenza della massima apertura ammessa della paratoia di intercettazione, finalizzata a consentire la limitazione della portata derivata al valore massimo di concessione; tale dispositivo dovrà essere visibile dall'esterno ed essere adatto alla lettura da parte di un pubblico non specialistico

La verifica sperimentale della idoneità di tale apertura a non consentire la derivazione di una quantità d'acqua superiore a quella concessa dovrà essere attestata nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 15.

L'Amministrazione concedente, qualora lo ritenga necessario, si riserva di imporre ulteriori opportune opere modulatrici e limitatrici che, ove richieste, dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario nei tempi che verranno prescritti.

(... omissis ...)

Art. 9

CONDIZIONI PARTICOLARI

Fatto salvo il rispetto del Deflusso Minimo Vitale di cui al successivo art. 10, il concessionario deve garantire, per tutta la durata della concessione ed in ogni condizione idrologica, le competenze spettanti ai titolari di diritti precostituiti nel tratto sotteso.

(... omissis ...)

Art. 10

DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 175 litri/s (DMV base) oltre alla modulazione che per effetto della configurazione dell'impianto viene a determinarsi all'aumento dei livelli idrici a monte dello stramazzo di inizio derivazione.

L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni; tali elementi dovranno essere resi noti nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 15.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale; è facoltà dell'Autorità concedente

eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)

Art. 15

TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

(... omissis ...)

Entro anni uno dalla sottoscrizione il concessionario dovrà trasmettere all'Autorità concedente il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, e contenente altresì la comunicazione circa: 1) l'avvenuto posizionamento del cartello indicatore riportante i termini della concessione (prelievo e rilascio); 2) l'avvenuto posizionamento delle aste idrometriche con indicazione dei termini relativi alla portata massima derivata e alla portata rilasciata; 3) le modalità con le quali saranno resi disponibili i risultati delle rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio di cui al precedente art. 10.

(... omissis ...)"